



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2016, proposto da Longo Euroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Conversano (Ba), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio ex art. 25 c.p.a., in Campobasso, presso la Segreteria Ta.r., via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata; Comune di Santa Maria del Molise, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi nel giudizio;

nei confronti di

Scau Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituitasi nel giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali si è provveduto ad aggiudicare alla ditta controinteressata la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n. 4 automezzi addetti al trasporto rifiuti, per conto del Comune di Santa Maria del Molise e, in particolare, dei seguenti atti: a) la determina n. 3347 del 19.7.2016, comunicata alla ricorrente in data 22.7.2016; b) la nota prot. n. 85752/2016 datata 22.7.2016 di comunicazione della determina n. 3347/2016; c) la determina n. 3002 del 4.7.2016; d) la determina n. 2961 del 30.6.2016; e) la determina n. 2667 del 21.6.2016; f) tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono lesivi; g) la lettera di invito alla gara, nella parte in cui è lesiva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, le due successive memorie e le note di deposito dell'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La Regione Molise, in qualità di centrale unica di committenza, ha bandito una gara informale, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta, per un appalto di fornitura di quattro automezzi di trasporto rifiuti, per conto del Comune di Santa Maria del Molise. Sono pervenute – almeno stando a una prima acquisizione - due offerte entro il termine di ricezione, scaduto il 29.6.2016. Con determina n. 2961/16, l'appalto è stato aggiudicato alla ricorrente (stante il ribasso più conveniente), ma la stazione appaltante ha annullato in autotutela

l'aggiudicazione (con determina n. 3002/2016), ritenendo di dover allargare la partecipazione alla gara, previa ammissione di una terza concorrente, la Scau Ecologica S.r.l., la cui offerta era pervenuta in data 29.6.2016 e, per mero errore burocratico, non era stata esaminata tempestivamente dalla commissione di gara. La ricorrente chiede un accesso documentale, senza tuttavia ottenere risposta, quindi insorge, con il ricorso notificato il 6.10.2016 e depositato il 24.10.2016, per impugnare i seguenti atti: a) la determina n. 3347 del 19.7.2016, comunicata alla ricorrente in data 22.7.2016; b) la nota prot. n. 85752/2016 datata 22.7.2016 di comunicazione della determina n. 3347/2016; c) la determina n. 3002 del 4.7.2016; d) la determina n. 2961 del 30.6.2016; e) la determina n. 2667 del 21.6.2016; f) tutti i verbali di gara, nella parte in cui sono lesivi; g) la lettera di invito alla gara, nella parte in cui è lesiva. Deduce i seguenti motivi: 1) violazione della "par condicio", violazione della "lex specialis", eccesso di potere, disparità di trattamento, errore manifesto, sviamento; 2) istanza risarcitoria.

Si costituisce l'Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con due successive memorie e con note di deposito – la tardività dell'iscrizione a ruolo, l'inammissibilità per l'incertezza del "petitum" (avente a oggetto, in apparenza, una richiesta di accesso) e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 157/2016, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

All'udienza dell'8 marzo 2017, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso, pur prescindendo dalle plausibili eccezioni di tardività e inammissibilità, è da ritenersi comunque infondato.

III – La Regione Molise, in qualità di centrale unica di committenza, espleta una gara informale, con il criterio del massimo ribasso, per un appalto di fornitura di quattro automezzi di trasporto rifiuti, per conto del Comune di Santa Maria del Molise. Pervengono tre offerte entro il termine di ricezione, scaduto alle ore 13:00

del 29.6.2016, ma solo due di esse vengono esaminate nella seduta di gara del giorno successivo (30.6.2016), sicché la stazione appaltante, dopo una prima aggiudicazione alla ditta ricorrente, è costretta ad annullare in autotutela la procedura di aggiudicazione, ritenendo di dover espletare un nuovo confronto di offerte, previo allargamento della partecipazione alla terza concorrente, la Scau Ecologica S.r.l., la cui offerta (pervenuta in data 29.6.2016, ore 10:36) per mero errore burocratico non era stata subito consegnata al seggio di gara, impedendo ad esso di esaminarla tempestivamente.

IV - Dalla documentazione versata in atti dalla resistente Regione, con le note di deposito del 22.11.2016 e con la memoria conclusiva di replica del 24.2.2017, emerge chiaramente che la controinteressata ditta Scau Ecologica è stata invitata alla gara; risulta, altresì, che l'offerta della medesima ditta è stata annotata nel registro di protocollo della Regione, al numero 74348 corrispondente alla data del 29.6.2016 e che sul plico in entrata recante l'offerta della Scau Ecologica, è stato apposto il timbro regionale indicante data, protocollo di registrazione e codice in cifre e a barre, nonché un secondo timbro con sigla a penna del funzionario ricevente, indicante l'orario di arrivo del plico (ore 10:36).

Il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, a tenore della "lex specialis" (cioè della lettera di invito), come già osservato, risulta essere la data del 29.6.2016, ore 13:00. Il plico recante l'offerta della controinteressata Scau Ecologica è, dunque, pervenuto tempestivamente a destinazione, anche se non è stato consegnato con sollecitudine al seggio di gara.

La Regione ammette il disguido per il quale detto plico non è stato consegnato al seggio di gara immediatamente, ma soltanto in un momento successivo all'espletamento della seduta del 30.06.2016, durante la quale si è proceduto all'aggiudicazione in favore della ricorrente, senza prendere visione e senza esaminare l'offerta della controinteressata Scau Ecologica.

La Regione ha, pertanto, con ogni evidenza, commesso un errore, al quale ha ritenuto di ovviare, revocando l'aggiudicazione datata 30.6.2016, riaprendo i lavori del seggio di gara, riesaminando le tre offerte e aggiudicando alla miglior offerente, risultata essere la ditta Scau Ecologica.

La procedura di autotutela amministrativa è avvenuta mediante due determinazioni dirigenziali: 1) la determina nr. 3002 del 4.7.2016, con la quale è stata annullata la determina di aggiudicazione nr. 2961 del 30.6.2016, stante l'erroneità della procedura per omesso esame di una delle offerte; 2) la determina nr. 3347 datata 19.7.2016, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura alla ditta controinteressata.

La centrale di committenza regionale non avrebbe potuto operare diversamente, senza incorrere in un'illegittimità per l'indebita omissione dell'esame di un'offerta pervenuta nei termini.

Solo la documentazione integrale della gara ha consentito di fugare ogni dubbio a tal riguardo, compreso quello che aveva indotto questo T.a.r. a concedere, "prima facie", la misura cautelare, con l'ordinanza collegiale n. 157/2016.

Non è consentito dubitare – senza che sia proposta una querela di falso – della genuinità e della veridicità dell'annotazione del protocollo regionale, anche perché si tratta di un protocollo informatico difficilmente manipolabile. Neppure si può dubitare – senza proporre una querela di falso - dell'annotazione a penna, con apposizione della sigla autografa del funzionario regionale, dell'orario di arrivo del plico inviato dalla ditta controinteressata.

Entrambi gli atti hanno natura certificativa e fidefacente. Si tratta di atti pubblici la cui forza certificativa non può essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso. Il registro di protocollo, in particolare, è un atto accompagnato da fede privilegiata e, pertanto, la data, nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all'atto in esso annotato, è oggetto di una specifica

attività certificativa propria del pubblico ufficiale e integra la connotazione pubblicistica di quella scrittura. Costituendo il registro di protocollo prova privilegiata, esso fa fede fino a querela di falso, per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (cfr.: Cons. Stato V, 10.7.2012 n. 4066; idem IV, 5.10.2010 n. 7309).

Parte ricorrente non ha proposto querela di falso, né ha chiesto termine per la proposizione di essa, né ha chiesto la sospensione del giudizio amministrativo, ex art. 77 c.p.a., ancorché nell'udienza dell'8 marzo 2017, questo Collegio abbia opportunamente evidenziato il carattere di necessaria pregiudizialità dell'accertamento, in sede di giudizio civile ordinario, dell'asserita falsità degli atti, ove ipoteticamente dedotta a integrazione della censura di scarsa trasparenza della procedura di gara.

V – I motivi del ricorso sono, pertanto, inattendibili.

Non sussiste la violazione della “par condicio”, né della “lex specialis”, atteso che l'offerta della ditta controinteressata è stata doverosamente presa in esame, accertata la sua tempestiva registrazione in entrata al protocollo regionale, quale risultante dagli atti in deposito.

Non è rilevabile neppure una scarsa trasparenza della procedura di gara, atteso che gli atti di cui parte ricorrente ha chiesto l'ostensione, con apposita istanza di accesso documentale, sono stati tutti esibiti.

Non sussiste alcun eccesso di potere per disparità di trattamento, errore manifesto o sviamento, atteso che l'impugnata autotutela amministrativa è avvenuta nei tempi rapidi ed è stata fondata sul presupposto dell'illegittima pretermissione di un'offerta regolare e tempestiva, a cui si è posto rimedio mediante la riapertura del seggio di gara.

VI – Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto. Si ravvisano, tuttavia, giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Referendario

L'ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL PRESIDENTE

Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO